

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI NOVEMBRE

IN PRIMO PIANO

DECRETO SUPER GREEN PASS PUBBLICATO IN GAZZETTA

Dal prossimo 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass, che sarà valido solo per i vaccinati e per i guariti dal Covid-19. È stato, infatti, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021 il decreto legge n. 172/2021](#) recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, con cui il Governo mira a contrastare il rischio di nuove chiusure delle attività produttive, e non solo, alla luce del nuovo aumento dei contagi. Tra le novità più importanti del provvedimento, la disposizione che prevede che dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni saranno consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi. Per accedere, quindi, a eventi sportivi, servizi di ristorazione al chiuso, feste e cerimonie pubbliche e discoteche, sarà necessario esibire il Green Pass rafforzato. Cambia anche la validità della certificazione, che dal 15 dicembre prossimo passa da 12 a 9 mesi a far data dal termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 3). Sempre dalla stessa data viene introdotto l'obbligo vaccinale anche per il personale amministrativo della sanità, per il comparto della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e della polizia locale. Dal 15 dicembre, inoltre, i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sono obbligati a sottoporsi alla somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid, successiva al ciclo vaccinale primario. Nel testo del decreto si legge, inoltre, che saranno potenziati i controlli da parte delle Prefetture, che dovranno prevedere un piano provinciale e redigere una relazione da inviare al Ministero dell'Interno, e la campagna di comunicazione in favore della vaccinazione.



IN G.U. LA LEGGE SULLA PARITÀ DI GENERE IN AMBITO LAVORATIVO

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.275 del 18 novembre 2021 la [legge 5 novembre 2021, n.162](#) recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo", in vigore dal prossimo 3 dicembre. Tra le novità introdotte dal provvedimento: l'obbligo di redigere e inviare telematicamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile esteso alle aziende con più di 50 dipendenti - e non più 100 - contenente indicazioni circa salari, inquadramento contrattuale, le funzioni svolte da ciascun lavoratore occupato, congedi e reclutamento. Eventuali inesattezze e omissioni del rapporto saranno sanzionate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Si introduce, inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la certificazione della parità di genere che le aziende potranno conseguire raggiungendo alcuni parametri minimi - da definire con prossimi D.P.C.M. - e che darà diritto a meccanismi premiali di parità, tra cui l'esonero, nel limite di 50 milioni di euro, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Infine, disposizioni riguardo l'equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche.

- ❖ *Età pensionabile congelata fino al 31 dicembre 2024*
- ❖ *Convertito in legge il D.L. n. 127/2021*
- ❖ *Disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR*
- ❖ *Contributo a fondo perduto per le start-up*
- ❖ *Pubblicate in Gazzetta le disposizioni applicative del credito d'imposta per promozione musica*
- ❖ *Superbonus, il decreto controlli in Gazzetta*



RDC, BENEFICIO ADDIZIONALE PER AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Con la [**circolare n.175 del 22 novembre 2021**](#) l'**Inps** fornisce indicazioni circa la possibilità di fruire di un beneficio addizionale per i percettori del Reddito di Cittadinanza che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione. Il beneficio, pari a sei mensilità del RdC, verrà corrisposto in un'unica soluzione nei limiti di 780 euro mensili. L'Istituto sottolinea i requisiti di accesso alla misura e le modalità di presentazione delle domande: mediante il modello "RdC-Com Esteso", entro trenta giorni dall'inizio dell'attività; oppure con il nuovo schema di modello telematico "Com Esteso" per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del RdC sia ancora in corso. Il beneficio verrà erogato entro il secondo mese successivo a quello di presentazione della domanda con accredito sul conto corrente o tramite bonifico domiciliato. Nel messaggio, infine, sono riportati i casi in cui il beneficio può essere revocato e le modalità di verifica dell'attività lavorativa relativa all'istruttoria delle domande, spettante alle Strutture Inps territorialmente competenti.

- ❖ [*Ammortizzatori sociali Covid \(ottobre-dicembre 2021\): prime istruzioni*](#)
- ❖ [*Anticipazione NASpl soci di cooperativa: condizioni per l'esenzione fiscale*](#)
- ❖ [*Niente estensione dei termini di pagamento per gli avvisi di addebito Inps*](#)
- ❖ [*RdC, beneficio addizionale per autoimprenditorialità*](#)
- ❖ [*Prestazioni Inps indebite: nuova procedura per la restituzione*](#)
- ❖ [*Indennità Covid-19 per armatori e pescatori autonomi: le istruzioni*](#)
- ❖ [*Lavoro agricolo ammesso durante RdC e NASpl. Ulteriori chiarimenti*](#)
- ❖ [*Esonero assunzioni donne: domande dall'11.11*](#)
- ❖ [*Greepass50+: nuova funzionalità per il verificatore*](#)

- ❖ Rimborso dei maggiori oneri sostenuti per Aziende del trasporto locale anni 2015-2018
- ❖ Indennità in favore dei lavoratori portuali operanti nella Regione Sardegna
- ❖ Denuncia UniEmens: da dicembre il nuovo codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali
- ❖ Visualizzazione ampliata per le ricevute UniEmens
- ❖ Bonus turismo, commercio e spettacolo: il modulo per l'istanza online
- ❖ Durc on line: gestione deleghe per stazione appaltante
- ❖ Reddito di libertà per le donne vittime di violenza
- ❖ Quarantena, pratiche gestite in ordine cronologico
- ❖ Avvio di una rilevazione di Customer experience sulla DSU
- ❖ Trasporto aereo e servizi di terra: domanda Cig deroga entro il 31 dicembre
- ❖ Esonero contributivo autonomi: esiti domande
- ❖ Covid-19, incarichi al personale sanitario in pensione: chiarimenti
- ❖ Definizione cartelle: per gli avvisi Inps termine di 60 giorni
- ❖ Cigd per crisi aziendali: istruzioni
- ❖ Esonero contributi: importi eccedenti da versare entro il 29.12
- ❖ Reddito di libertà: nuovo modello e istruzioni da seguire



CIGSONLINE, PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA

Il sistema CIGSonline si rinnova: a partire dalle ore 9:00 di mercoledì 17 novembre non sarà più possibile effettuare il pagamento della marca da bollo tramite titolo cartaceo e l'unico strumento riconosciuto sarà la modalità PagoPA. A comunicarlo il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con una [nota pubblicata sul proprio sito](#) in cui specifica che l'istanza CIGS potrà essere inoltrata soltanto al termine positivo della procedura di pagamento. La stessa modalità dovrà essere utilizzata anche nei casi in cui sia provveduto a salvare l'istanza firmata digitalmente, con marca da bollo cartacea, ma non ancora inoltrata. Sempre a partire dal 17 novembre, infine, non sarà più possibile inoltrare le istanze utilizzando la modalità cartacea.

❖ Risorse finanziarie per il Fondo Straordinario per il Sostegno degli Enti del Terzo Settore



NUOVO PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE ATTIVITÀ

Più stringenti le regole per l'applicazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, disposto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro e condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei casi in cui venga occupato personale senza la preventiva comunicazione telematica al centro per l'impiego e ci siano violazioni in materia di sicurezza. Dopo l'introduzione del D.L. n.146/2021, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** ha rilasciato le prime indicazioni con la [circolare n.3/2021](#) spiegando finalità, condizioni e ricorsi. L'adozione del provvedimento di sospensione si realizza quando almeno il 10% dei lavoratori (e non più il 20%), presenti sul luogo di lavoro, risulti occupato (al momento dell'accesso ispettivo) senza la preventiva comunicazione di inizio lavoro al centro per l'impiego. Non sono considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari. È esclusa, inoltre, la sospensione in presenza di un unico lavoratore occupato e irregolare. Ulteriore novità il riferimento all' "accesso ispettivo". La regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso è del tutto ininfluyente - si legge - pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Trattandosi di una causa non imputabile al lavoratore, resta fermo l'obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e la relativa contribuzione. Gli effetti della sospensione, a discrezione degli ispettori, potranno decorrere dalle ore 12:00 del giorno lavorativo seguente il riscontro o dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o di grave rischio per la salute dei lavoratori, o di terzi, o per la pubblica incolumità. Per la revoca del provvedimento, invece, è necessaria la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento da parte del datore di lavoro delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

❖ [Ferie tramutate in cassa integrazione Covid-19: precisazioni](#)



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

INAIL, ONLINE IL CERTIFICATO DEBITI CONTRIBUTIVI E PREMI ASSICURATIVI

A partire dal 15 novembre è possibile richiedere il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, introdotta dal decreto-legge 118 del 2021. Lo ha comunicato l'**Inail** con l'[istruzione operativa del 12 novembre 2021](#), nella quale vengono fornite le indicazioni per presentare le istanze. Ai fini dell'accesso alla composizione negoziata, l'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite l'apposita piattaforma telematica disponibile attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, deve inserire nella piattaforma una serie di documenti, tra cui il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi. Il certificato, infatti, può essere richiesto dall'imprenditore, profilato all'interno del sistema Inail come legale rappresentante, attraverso l'apposito servizio online "Certificazione dei debiti", a partire dal 15 novembre 2021 data di applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 5 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. Le richieste saranno automaticamente acquisite nella procedura GRA web con la nuova classe documentale "Certificazione del debito".

- ❖ [Bando ISI 2020, domande dall'11 novembre](#)
- ❖ [Bando ISI 2020: proroga termine elenchi cronologici provvisori](#)
- ❖ [Assegno di incollocabilità: rivalutazione importo mensile dal 1° luglio 2021](#)



FONDO NUOVE COMPETENZE: RIAPERTA ISTRUTTORIA ISTANZE

Con il [decreto n.118 del 12 novembre 2021](#) l'**ANPAL** annuncia la riapertura dell'istruttoria e la valutazione delle istanze per l'accesso al Fondo Nuove Competenze presentate fino al 31 maggio 2021, alle ore 15:21. Sulla base dei dati di attuazione del Fondo sono, infatti, emerse economie pari a 35.411.502 euro. La possibilità di valutare nuove domande è sorta in seguito a rigetti, rinunce o minori rendicontazioni presentate dalle aziende che hanno contribuito a creare una nuova disponibilità di fondi.



Ministero dello Sviluppo Economico

ZONA FRANCA URBANA CENTRO-ITALIA: 24 NUOVI BENEFICIARI

Il **Ministero dello Sviluppo Economico** ha pubblicato sul proprio sito il [decreto direttoriale del 15 novembre 2021](#) che, terminate le attività istruttorie sulle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni destinate alla zona franca istituita a favore dei comuni del Centro Italia colpiti dai terremoti del 2016 e 2017 e sugli esiti della registrazione dell'aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero sul Sistema informativo agricolo nazionale, apre a nuovi 24 beneficiari, partecipanti al bando 2021.

Le esenzioni fiscali e contributive previste, in prima battuta fino al 2019, per le imprese, i professionisti e i lavoratori autonomi, che svolgono l'attività nella zona franca urbana Sisma Centro Italia istituita con l'articolo 46, comma 2, D.L. n. 50/2017, prorogate da ultimo dal decreto "Agosto", sono fruibili tramite modello F24, da trasmettere esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate.



COMUNICAZIONI DI ANOMALIA DATI ISA

Con il **provvedimento del 15 novembre 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** mette a disposizione dei contribuenti, tenuti all'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) - articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 - o dei loro intermediari, elementi e informazioni relativi a possibili discrepanze riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore e degli ISA relative al triennio tra il 2016 e il 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 9-bis del D. L. n. 50/2017. I contribuenti e i loro intermediari possono rispondere alle comunicazioni, utilizzando l'apposita procedura informatica messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Tali modalità si inseriscono nell'ottica di prevedere nuove forme di comunicazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria.

Le comunicazioni hanno i seguenti obiettivi:

- evitare errori nella campagna dichiarativa in corso di svolgimento;
- correggere gli errori segnalati aderendo all'istituto del ravvedimento operoso;
- fornire indicazioni e chiarimenti all'Amministrazione finanziaria attraverso l'apposito software di dialogo messo a disposizione sul sito dell'Agenzia.

La comunicazione può essere consultata attraverso il proprio cassetto fiscale, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

- ❖ [Modello Irap 2019: come regolarizzare le anomalie](#)
- ❖ [Transfer pricing chiarimenti sulla documentazione per il principio di libera concorrenza](#)
- ❖ [Credito d'imposta sanificazione: chiarimenti](#)
- ❖ [Modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l'accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali](#)

- ❖ Fondo perduto per soggetti con ricavi da 10 a 15 milioni: istituiti i codici tributo
- ❖ Riapertura termini per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle e-fatture
- ❖ Al via il contributo a fondo perduto per le start-up
- ❖ Pronte le liquidazioni precompilate Iva
- ❖ Bonus sanificazione e DPI fruibile al 100%
- ❖ Bonus edilizi: nuovo modello per cessione e sconto in fattura
- ❖ Definita la percentuale del contributo a fondo perduto per le "città santuari religiosi"
- ❖ Contributi a fondo perduto per attività chiuse per misure anti-Covid
- ❖ Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche



INTERPELLO

EREDI DEL PROFESSIONISTA DECEDUTO E OBBLIGO DI FATTURAZIONE

Con la **risposta all'interpello n. 785 dell'19 novembre 2021**, l'**Agenzia delle Entrate** fornisce nuove precisazioni in merito alla cessazione dell'attività in caso di morte di un professionista e agli adempimenti Iva connessi. Come evidenziato dall'Agenzia la cessazione dell'attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal realizzare le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. È necessario, quindi, portare a termine tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e in particolare quelle che riguardano crediti strettamente connessi allo svolgimento dell'attività professionale.

In presenza di fatture da incassare o di prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita Iva del professionista defunto fino a quando non viene incassata l'ultima parcella. L'erede dovrà chiedere la riapertura della partita Iva e fatturare, a nome dello stesso *de cuius*, le prestazioni che erano state effettuate sia nei confronti dei titolari di partita Iva che nei confronti dei clienti persone fisiche. L'imponibilità, infatti, sorge con l'esecuzione della prestazione e, di conseguenza, se il defunto non ha emesso fattura a suo tempo, l'obbligo fiscale si trasferisce agli eredi.

- ❖ [Brexit ed imposta sulle assicurazioni](#)
- ❖ [Contro esodati - Durata dell'iscrizione all'AIRE](#)
- ❖ [Cedolare secca sugli affitti anche per la casa del portiere](#)
- ❖ [Superbonus, verifica della percentuale del 60% dei lavori al 30 giugno 2022](#)
- ❖ [E-commerce tramite incaricati alle vendite](#)
- ❖ [Raccolta scommesse, fuori campo Iva i servizi "essenziali"](#)

- ❖ Disallineamento tra valori civilistici e fiscali di beni materiali ammortizzabili: modalità di "recupero"
- ❖ Errore di fatturazione sanabile con nota di credito
- ❖ Biblioteche: esenzione Iva riservata alle attività tipiche
- ❖ Superbonus le pertinenze non contano
- ❖ Pensionati esteri, imposta sostitutiva anche per i lingotti d'oro
- ❖ Gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica: chiarimenti Iva
- ❖ Neo-centri di accoglienza migranti Iva al 10%
- ❖ Nuova attività e benefici Zes: spettano all'impresa già avviata
- ❖ Sismabonus acquisti anche in caso di cambio di zona sismica del Comune
- ❖ "Superbonus" per Associazioni e Società sportive
- ❖ Start-up innovative: disciplina fiscale dell'accordo di work for equity
- ❖ Contributo a fondo perduto Sostegni. Indennità di maternità non rientra nel fatturato
- ❖ Immatricolazione veicoli extra-Ue, ok la documentazione doganale
- ❖ Coibentazione del tetto e superbonus 110%
- ❖ Superbonus: realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera
- ❖ Retribuzione convenzionale: valore delle azioni maturate durante il rapporto di lavoro
- ❖ Cessione o sconto bonus edilizi: un modello per ogni intervento
- ❖ Contributo "perequativo", tutto pronto per l'invio delle istanze



PRINCIPIO DI DIRITTO

PATENT BOX. IL *TRACK AND TRACING* NON È IDONEO PER I REDDITI ESTERI

L'**Agenzia delle Entrate**, con il **principio n. 15 del 5 novembre 2021**, afferma che il sistema di tracciabilità delle spese e dei redditi, predisposto ai fini del *Patent box*, noto come "*track and tracing*", non è idoneo a determinare i costi effettivamente imputabili a singoli elementi reddituali. Di conseguenza, i soggetti che beneficiano dell'agevolazione *Patent box* sui redditi prodotti all'estero, non possono derogare al principio di assunzione "al lordo" per la corretta determinazione del reddito estero. Non potendo garantire quel livello di precisione che serve per la corretta rilevazione e imputazione dei costi effettivi sarà necessario adottare il criterio di assunzione "al lordo"

L'Agenzia ritiene che l'utilizzo del sistema di "*track and tracing*" adottato in sede di *Patent Box* non sia idoneo a garantire quel livello di precisione richiesto dalla normativa tale da permettere la rilevazione e l'imputazione dei costi effettivi, né sui singoli redditi percepiti né sui singoli soggetti da cui provengono i redditi. In particolare, per la determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero (articolo 165 comma 1 del Tuir), nel caso in cui i soggetti beneficiano dell'agevolazione *Patent box*, non si può derogare al principio di assunzione "al lordo" del reddito estero, indicato nel citato documento di prassi. Tale criterio, infatti, garantisce una risposta più efficace contro il fenomeno della doppia imposizione e risulta inoltre in linea con le disposizioni previste dall'articolo 23 del Modello di Convenzione Ocse e con le stesse finalità dell'articolo 165 del Tuir.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **settembre** che è pari a **104,50%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di **settembre 2021** è di **2,737903%**.